



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. Luigi Reale	Presidente
Dott. Egidio de Leone	Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa	Giudice relatore ed estensore

nel procedimento iscritto al **P.U. 1-1/2026** ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto l'8 gennaio 2026 da:

IVAN MUNARI, nato a [REDACTED] il [REDACTED], rappresentato dall'Avv.ta Gaia Cesaroni e dal Dott. Niccolò Di Bella

RICORRENTE

CECILIA GORBI, nata a [REDACTED], il [REDACTED], rappresentata dall'Avv.ta Gaia Cesaroni e dal Dott. Niccolò Di Bella

RICORRENTE

ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato l'8 gennaio 2026, Cecilia Gorbi e Ivan Munari hanno chiesto l'accesso alla liquidazione controllata ai sensi degli artt. 66 e 268 e ss. c.c.i.i., rappresentando di essere madre e figlio conviventi e di avere un sovraindebitamento di origine comune, le cui cause sono da rintracciare nei debiti contratti nel corso della gestione del Bar Gelateria Primavera di Gorbi Cecilia & C. s.n.c. (cancellata in data 31 gennaio 2013), di cui Ivan Munari era socio accomandante e Cecilia Gorbi era socia accomandataria. La crisi del piccolo bar, sito nel borgo di Montecalvo in Foglia, che nel corso degli anni ha subito un netto spopolamento, ha comportato una drastica riduzione delle entrate e, di fatto, ha impedito ai ricorrenti di far fronte ai debiti contratti per ristrutturare il bar (in forza di un mutuo del 2009) e per comprare la casa di residenza (in forza di un mutuo del 2012).



Riguardo ai presupposti per l'accesso alla procedura richiesta, è integrato il presupposto di cui all'art. 66, c. 1 c.c.i.i., necessario alla presentazione di un'unica domanda di accesso alla liquidazione controllata, dal momento che la situazione di sovraindebitamento è stata causata principalmente dai mutui stipulati nel 2009 e nel 2012 a firma di entrambi i ricorrenti, che sono membri della stessa famiglia e che convivono nel medesimo immobile, come risulta dal certificato di residenza e di stato di famiglia allegato in atti.

Dal lato attivo, Ivan Munari è proprietario dell'immobile in cui vive, sito in Montecalvo in Foglia ed oggetto dell'esecuzione immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Urbino con R.G.E. 8/2023, nonché di una polizza assicurativa sulla vita e di un conto corrente acceso presso [REDACTED] con saldo, al [REDACTED] per [REDACTED]. Cecilia Gorbi non è proprietaria di immobili, ma solo dell'usufrutto per ½ sulle proprietà del figlio; è altresì proprietaria di un'auto Nissan del valore di circa €6.000,00 ed è titolare di un conto corrente [REDACTED] con saldo, al [REDACTED], per [REDACTED]. Entrambi i ricorrenti vantano un credito i.v.a. per €7.334,00.

Il monte debitorio è invece pari, quanto a Cecilia Gorbi, a complessivi €256.679,07, e, quanto a Ivan Munari, ad €261.729,56, entrambi principalmente verso istituti di credito.

Da ultimo, Cecilia Gorbi ha riferito di percepire dal 2021 una pensione di anzianità e di reversibilità, pari, nel 2024, ad [REDACTED] (circa [REDACTED] mensili) su cui grava una rata di €210,00 mensili a soddisfazione di un finanziamento ricevuto dall'I.n.p.s. e di cui una parte (€100,00) è impegnata in un piano di accumulo dal controvalore, al [REDACTED], di [REDACTED]; Ivan Munari ha riferito di percepire un reddito da lavoro dipendente pari, nel [REDACTED] ad [REDACTED] (circa [REDACTED] mensili), su cui attualmente grava un pignoramento per 1/5 ed una cessione volontaria per [REDACTED] a soddisfazione di un finanziamento con Pitagora s.p.a.. I ricorrenti hanno stimato le spese necessarie a sostenere i bisogni propri e di loro figlia minorenni in €2.700,00 mensili, di cui una parte (€500,00) necessaria al mantenimento delle due figlie di Ivan Munari, ancora minorenni e che vivono principalmente col padre. Conseguentemente, i ricorrenti ritengono che, qualora la procedura di liquidazione controllata venisse aperta, questa potrebbe acquisire una somma mensile di circa €500,00.

La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori e risulta completa ed attendibile.

Unitamente al ricorso, i ricorrenti hanno depositato la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 269, c. 2 c.c.i.i., datata 23 dicembre 2025, che, all'esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma tutte le circostanze già menzionate nell'atto introduttivo. La relazione dell'O.c.c. ha attestato la congruità delle spese necessarie al sostentamento della debitrice e della sua famiglia, riferendo che le spese mensili indicate dall'Istat per l'anno 2024 per una famiglia avente la composizione di quella dei ricorrenti sono pari ad €3.726,84 mensili.

La relazione del Gestore della crisi precisa infine che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., *sub specie* di stato di insolvenza di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) c.c.i.i., non essendo i ricorrenti in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e non potendo essere sottoposti alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, né essendo pendenti procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento e non avendo già beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni. La relazione, infine, indica esaurientemente le cause di indebitamento dei ricorrenti,



la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni ed attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire a favore dei creditori.

Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dalla ricorrente dedotto e convalidato dall'O.c.c., della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, vista la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della Crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte ricorrente ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e dalla quale risulta altresì l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c. 3 c.c.i.i..

L'ufficio di liquidatore deve essere conferito al Dott. Alex Chiuselli, già Gestore della crisi, difettando ragioni a ciò ostative. A tal proposito va specificato che, ai sensi dell'art. 275, c. 3 c.c.i.i., il compenso dell'O.c.c., da considerarsi credito prededucibile, deve essere liquidato da parte del Giudice dopo l'approvazione del rendiconto, in accordo con il D.M. 202/2014, tenendo in ogni caso conto dell'accordo intervenuto con la parte sovraindebitata: la giurisprudenza di merito ha chiarito, con orientamento condivisibile, che qualora il compenso dell'O.c.c. sia inserito nello stato passivo della procedura, esso non è immodificabile, perché in questo caso sarebbe il liquidatore (e quindi normalmente lo stesso O.c.c.) a valutare il proprio compenso in una situazione di evidente "conflitto di interessi" (Tribunale di Milano 29 febbraio 2024). Diversamente, il compenso maturato dai c.d. *advisors* non può considerarsi credito prededucibile, posto che l'art. 277, c. 2 c.c.i.i. è stato abrogato dal D.Lgs. 136/2024 e, per altro verso, l'art. 6 c.c.i.i. non menziona il compenso dell'*advisor* che ha fornito assistenza per la presentazione della domanda di liquidazione controllata fra i crediti prededucibili.

Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio della parte debitrice ed aventi valore commerciale, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.. Al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale.

Alla luce dell'art. 268, c. 4, lett. b) c.c.i.i. – secondo cui "*Non sono compresi nella liquidazione: (...) b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*" – a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, sarà compito del liquidatore proporre istanza, indirizzata al Giudice delegato, volta a determinare la quota del reddito eventualmente da sottrarre alla procedura liquidatoria. Pertanto, tale valutazione deve ritenersi di competenza esclusiva del Giudice delegato (come similmente prevede l'art. 146 c.c.i.i. in materia di liquidazione giudiziale) e non del Tribunale, non essendo tale statuizione menzionata all'art.



270 c.c.i.i., che tipizza il contenuto della sentenza di apertura della liquidazione controllata (Corte d'Appello di Ancona n. 979/2025 del 16 luglio 2025).

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.:

- Dichiaro aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Ivan Munari, nato a [REDACTED] il [REDACTED], e di Cecilia Gorbi, nata a [REDACTED] il [REDACTED];
- Nomina Giudice delegato il Dott. Francesco Paolo Grippa;
- Nomina Liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Gestore della crisi nella persona della Dott. Alex Chiuselli;
- Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- Dispone a cura del Liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale;
- Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- Ordina a cura del Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- Dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Urbino, 8 gennaio 2026

Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Francesco Paolo Grippa

Il Presidente
Dott. Luigi Reale

